



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 272**

---

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale  
(DGR 11/DDL del 26 giugno 2024)

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN  
MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E BILANCIO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 giugno 2024.

## **DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E BILANCIO**

*Relazione:*

*Con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2024, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.*

*Nello specifico, il testo del disegno di legge interviene in materia di affari istituzionali, personale e bilancio e si compone di n. 3 articoli, accompagnati, singolarmente, da una breve relazione che esplicita le motivazioni della proposta normativa con indicazione dell'Area e della Struttura regionale di riferimento. Il testo si conclude con le disposizioni finali.*

*Il Capo I comprende l'articolo 1 in materia di affari istituzionali e reca la disciplina per la nomina di commissari regionali. In particolare, la proposta normativa, di carattere generale ed eventualmente integrativa di norme già esistenti, purchè compatibile con quest'ultime, consente alla Giunta regionale di provvedere alla nomina di commissari ad acta, commissari liquidatori o straordinari, nelle ipotesi in cui manchi nell'ordinamento regionale una analoga previsione di intervento sostitutivo in caso di mancato funzionamento di un ente, azienda od organismo istituito con legge regionale, di mancata adozione di atti obbligatori od anche ove la nomina sia prevista dalla normativa statale e regionale e non disciplinata puntualmente.*

*Il Capo II, con l'articolo 2, modifica l'articolo 24 della legge regionale n. 54 del 2012 in materia di personale regionale. Con l'intervento normativo si introduce una disposizione che consente alla Giunta regionale, su proposta del Segretario generale della programmazione, di nominare un dirigente del ruolo regionale che svolga le funzioni del Direttore di Area che, per qualsiasi causa, cessa dall'incarico, nelle more del conferimento del nuovo incarico. Dette funzioni possono essere svolte temporaneamente, per non più di sei mesi.*

*Il Capo III, con l'articolo 3 interviene in materia di bilancio modificando l'articolo 4 della legge regionale di contabilità n. 39 del 2001, al fine di adeguare la disciplina regionale alla normativa nazionale che ha innovato la definizione delle leggi di spesa rispetto alle indicazioni contenute nella normativa statale precedente, accogliendo, in tal senso, le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti sulla morfologia giuridica degli oneri finanziari che distingue le spese a carattere continuativo da quelle pluriennali. A tal fine viene soppressa dall'articolo in questione il riferimento alle spese "ricorrenti" la cui dicitura non è più ricompresa tra i principi contabili nazionali.*

*Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo IV, con due disposizioni finali: l'articolo 4 contiene la clausola di neutralità finanziaria, con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; l'articolo 5 prevede che*

*l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.*

# DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E BILANCIO

## *CAPO I - Disposizioni in materia di affari istituzionali*

### **Art. 1 - Commissari di nomina regionale.**

1. È attribuita alla Giunta regionale la competenza alla nomina di commissari straordinari, anche liquidatori, o alla nomina di commissari ad acta per l'esercizio di attività o l'adozione di specifici atti obbligatori per legge, di enti, agenzie, aziende o altri organismi istituiti con legge regionale "di seguito ente", in particolare, con riferimento:

- a) a situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente;
- b) a casi di inerzia o inadempimento dell'ente a provvedere al compimento di atti o attività obbligatori per legge;
- c) alla presenza di organi decaduti o comunque impossibilitati a svolgere il regolare funzionamento in base alla disciplina di riferimento;
- d) a casi di scioglimento dell'ente, al fine di provvedere alla sua messa in liquidazione;
- e) alle ipotesi in cui disposizioni statali o regionali prevedano, genericamente, la nomina di un commissario.

2. La nomina dei commissari di cui al comma 1 è preceduta da diffida comunicata all'ente interessato, salvo i casi di necessità ed urgenza a provvedere o le ipotesi di oggettiva impossibilità per l'ente di adempiere. La diffida deve indicare il termine entro il quale l'ente interessato è tenuto ad adempiere; decorso inutilmente tale termine si procede alla nomina del commissario.

3. La nomina del commissario è disposta dalla Giunta regionale, in conformità alla normativa di settore, con apposito provvedimento nel quale sono indicati, in particolare:

- a) le motivazioni della nomina, precisando i presupposti per i quali si provvede;
- b) le funzioni ed attività del commissario;
- c) gli oneri economici posti a carico dell'ente commissariato, relativamente alle indennità e rimborsi spese spettanti al commissario;
- d) la durata dell'incarico commissariale, eventualmente rinnovabile;
- e) eventuali direttive per lo svolgimento dell'incarico commissariale.

4. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190" nonché le specifiche cause di inconfiribilità o incompatibilità previste dalla normativa di riferimento, il commissario è scelto tra soggetti dotati di adeguata e comprovata professionalità ed esperienza in relazione all'incarico da ricoprire ed in possesso dei requisiti eventualmente previsti dalla normativa di riferimento.

5. Il presente articolo integra le disposizioni regionali di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli aspetti con esse compatibili.

---

(Segreteria della Giunta regionale – Direzione Affari Legislativi)

Relazione

L'articolo reca una disciplina di carattere generale in ordine alla nomina di commissari ad acta o commissari straordinari, integrativa, per gli aspetti compatibili, delle specifiche disposizioni

regionali già vigenti. Analogamente a quanto avviene negli enti locali, lo scopo della proposta è quello di superare le criticità derivanti dal mancato funzionamento di un ente, azienda, agenzia o organismo regionale istituito con legge, da cui consegue un grave pregiudizio per l'ente o per l'amministrazione regionale oppure nelle ipotesi in cui vi sia il mancato esercizio di una attività o la mancata adozione di un atto, obbligatori per legge. In tal senso, la proposta normativa consente alla Giunta regionale di poter provvedere in via sostitutiva attraverso la nomina di un commissario, precisando altresì le ipotesi in cui detta nomina può essere effettuata e i contenuti del provvedimento di Giunta. La proposta normativa è integrativa delle leggi di settore vigenti e trova applicazione in via eventuale per le parti compatibili con esse.

La norma infine fa salve le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità prevedendo che il commissario sia scelto tra soggetti di adeguata e comprovata professionalità ed esperienza con riferimento all'incarico da attribuire.

## **CAPO II - Disposizioni in materia di personale**

### **Art. 2 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"**

1. All'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica la parola: "*dimissioni*" è sostituita dalla seguente: "*cessazione*";
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*"2 bis. Ove un Direttore di Area, per qualsiasi causa, cessi dall'incarico, le relative funzioni possono essere svolte temporaneamente e per non più di sei mesi, da un Dirigente del ruolo regionale nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della programmazione, al quale spetta il medesimo trattamento economico previsto per il Direttore di Area."*

---

(Segreteria Generale della Programmazione – Direzione Organizzazione e Personale)

#### Relazione

La proposta emendativa nella rubrica dell'articolo si rende opportuna per ampliare la portata applicativa dello stesso, anche a fattispecie diverse dalle dimissioni (quali, a titolo di esempio, i trasferimenti, i collocamenti in quiescenza, ecc.).

L'introduzione del nuovo comma 2bis, invece, è volta a sopperire temporaneamente (per un termine massimo di 6 mesi) alla cessazione di un Direttore di Area, sia per scadenza naturale dell'incarico originariamente conferitogli, sia, potenzialmente, per altri motivi sopraggiunti di anticipata vacanza del ruolo, nelle more del conferimento di un nuovo incarico pluriennale. Il tutto al fine di non privare l'organizzazione di una fondamentale figura chiamata ad espletare le funzioni previste dalla medesima legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

#### Riferimenti normativi

Art. 24 - Assenza, temporaneo impedimento, dimissioni.

1. Ove il Segretario generale della programmazione sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Area nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della programmazione.

2. Ove un Direttore di Area sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte dal Vicedirettore di Area, ove nominato, o, in mancanza di nomina, da un Direttore di Direzione afferente all'Area incaricato dal Segretario generale della programmazione su proposta del Direttore di Area.

3. Ove un Direttore di Direzione sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Unità Organizzativa incaricato dal Direttore di Area, su proposta del Direttore di Direzione.

4. Un Dirigente nominato dalla Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario della Giunta regionale, su proposta del medesimo.

5. Un Dirigente indicato dal Presidente della Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Direttore della Presidenza, su proposta del medesimo.

6. Le dimissioni del Segretario generale della programmazione, del Segretario della Giunta regionale, del Direttore della Presidenza, dell'Avvocato coordinatore e dei Direttori di Area sono comunicate al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre mesi. Le dimissioni dei Direttori di Direzione, dei Direttori di Unità Organizzativa, dei Responsabili di Struttura temporanea e dei Responsabili di Struttura di progetto sono comunicate al Direttore di Area o, per le strutture direttamente incardinate presso la Segreteria generale della programmazione, la Segretaria della Giunta regionale e l'Avvocatura regionale, ai relativi preposti, con preavviso di almeno tre mesi.

7. Il destinatario della comunicazione delle dimissioni ai sensi del comma 6, può esonerare dall'obbligo di preavviso.

### ***CAPO III - Disposizioni in materia di bilancio***

#### **Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 le parole: "*o ricorrente,*" sono soppresse.

---

(Area Risorse finanziarie, strumentali, ict ed enti locali – Direzione Bilancio e Ragioneria)

#### Relazione

La proposta, vuole aggiornare la normativa contabile regionale per adeguarla ai cambiamenti normativi nazionali intervenuti nel corso degli anni. In particolare si intende recepire la modifica intervenuta con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", che ha innovato la definizione delle leggi di spesa rispetto alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 28 marzo 2000 n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208.". Allo stesso tempo si vuole venire incontro alle osservazioni della Corte dei Conti che in più riprese nelle sue relazioni sulle coperture delle leggi di spesa regionali ha sottolineato come con riguardo alla morfologia giuridica degli oneri finanziari, si distinguono le spese a carattere continuativo (spese caratterizzate da una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi") dalle spese pluriennali (spese aventi una consistenza variabile e circoscritta nel tempo);

#### Riferimenti normativi

Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali.

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire.

2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.

#### ***CAPO IV Disposizioni finali***

##### **Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

##### **Art. 5 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di affari istituzionali .....	3
Art. 1 - Commissari di nomina regionale. ....	3
CAPO II - Disposizioni in materia di personale .....	4
Art. 2 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".....	4
CAPO III - Disposizioni in materia di bilancio .....	5
Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione". ....	5
CAPO IV Disposizioni finali.....	6
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	6
Art. 5 - Entrata in vigore.....	6